

Parità di trattamento tra uomini e donne

CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA, sez. I, 27 aprile 2006, n. C-423/04

Pres. Jann - Avv. gen. Jacobs

Parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale - Direttiva 79/7/CEE - Rifiuto di concedere una pensione di vecchiaia all'età di 60 anni ad una transessuale che si è sottoposta ad un intervento chirurgico di conversione dal sesso maschile al sesso femminile

(Direttiva 79/7/CEE)

L'art. 4, n. 1, della direttiva del Consiglio 19 dicembre 1978, 79/7/CEE, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale, osta ad una normativa che nega il beneficio di una pensione di vecchiaia ad una persona che, in conformità alle condizioni stabilite dal diritto nazionale, sia passata dal sesso maschile al sesso femminile per il motivo che essa non ha raggiunto l'età di 65 anni, quando invece questa stessa persona avrebbe avuto diritto a detta pensione all'età di 60 anni se fosse stata considerata una donna in base al diritto nazionale.

... *Omissis* ...

Sentenza

1. La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione degli artt. 4 e 7 della direttiva del Consiglio 19 dicembre 1978, 79/7/CEE, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale (G.U. 1979, L 6, pag. 24).

2. Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia tra la sig.ra R., una persona che si è sottoposta ad un intervento chirurgico di mutamento di sesso, e il *Secretary of State for Work and Pensions* (segretario di Stato per il lavoro e per le pensioni; in prosieguo: il *Secretary of State*) relativa al rifiuto di quest'ultimo di concederle una pensione di vecchiaia a partire dal compimento del suo sessantesimo anno di età.

Il contesto normativo

La normativa comunitaria

3. Ai sensi dell'art. 4, n. 1, della direttiva 79/7:

«Il principio della parità di trattamento implica l'assenza di qualsiasi discriminazione direttamente o indirettamente fondata sul sesso, in particolare mediante riferimento allo stato matrimoniale o di famiglia, specificamente per quanto riguarda: il campo di applicazione dei regimi e le condizioni di ammissione ad essi; l'obbligo di versare i contributi e il calcolo degli stessi; il calcolo delle prestazioni, comprese le maggiorazioni da corrispondere per il coniuge e per le persone a carico, nonché le condizioni relative alla durata e al mantenimento del diritto alle prestazioni».

4. L'art. 7, n. 1, della stessa direttiva prevede che quest'ultima non pregiudichi la facoltà degli Stati membri di escludere dal suo campo di applicazione:

«a) la fissazione del limite di età per la concessione del-

la pensione di vecchiaia e di fine lavoro e le conseguenze che possono derivarne per altre prestazioni; (...)

La normativa nazionale

5. L'art. 29, nn. 1 e 3, della l. del 1953 sulla registrazione delle nascite e dei decessi (*Birth and Deaths Registration Act 1953*) vieta ogni modifica al registro degli atti di nascita, salvo nel caso di errore di scrittura o di errore materiale

6. L'art. 44 della l. del 1992 relativa ai contributi e alle prestazioni di sicurezza sociale (*Social Security Contributions and Benefits Act 1992*) prevede che una persona possa beneficiare di una pensione di vecchiaia di categoria A (pensione di vecchiaia "normale") quando essa raggiunga l'età pensionabile e soddisfi diverse condizioni in materia di contributi.

7. Secondo l'allegato 4, parte I, art. 1, della l. del 1995 relativa alle pensioni di vecchiaia (*Pensions Act 1995*), un uomo raggiunge l'età della pensione a 65 anni e una donna nata prima del 6 aprile 1950 a 60 anni.

8. Il 1° luglio 2004 è stata adottata la legge del 2004 sul riconoscimento del genere (*Gender Recognition Act 2004*; in prosieguo: la "legge del 2004"), entrata in vigore il 4 aprile 2005.

9. Detta legge consente alle persone che abbiano già mutato sesso o che prevedano di sottoporsi ad un apposito intervento chirurgico di chiedere il rilascio di un certificato di riconoscimento del genere (*gender recognition certificate*), in base al quale può essere ottenuto un riconoscimento quasi completo del loro mutamento di sesso.

10. Ai sensi dell'art. 2, n. 1, della l. del 2004, il certificato di riconoscimento del genere deve essere rilasciato qualora il richiedente soddisfi in particolare le seguenti condizioni: «a) è o è stato affetto da disforia sessuale; b) alla data della richiesta ha vissuto nel sesso acquisito per un periodo di due anni, (...)

11. L'art. 9, n. 1, della l. del 2004 dispone:

«Quando ad una persona è rilasciato un certificato completo di riconoscimento del genere, il sesso di detta persona diviene ad ogni effetto il sesso acquisito (cosicché, in caso di nuova identità sessuale maschile, la persona è considerata di sesso maschile e, in caso di nuova identità sessuale femminile, essa è considerata di sesso femminile».

12. In base all'art. 9, n. 2, della l. del 2004, il certificato di riconoscimento del genere non produce effetti sugli atti compiuti o sui fatti occorsi precedentemente al suo rilascio.

13. Riguardo alle prestazioni di vecchiaia, l'allegato 5, parte II, art. 7, n. 3, della l. del 2004 prevede: «(...) se (immediatamente prima che il certificato sia rilasciato) la persona, a) è un uomo che ha raggiunto l'età alla quale una donna raggiunge l'età pensionabile, ma b) non ha raggiunto l'età di 65 anni, la persona in questione deve essere considerata (...) come se avesse raggiunto l'età pensionabile quando detto certificato è stato rilasciato».

La causa principale e le questioni pregiudiziali

14. La sig.ra R., ricorrente nella causa principale, è nata il 28 febbraio 1942 e nel suo atto di nascita è stata registrata come persona di sesso maschile. Essendole stata diagnosticata una disforia sessuale, essa si è sottoposta il 3 maggio 2001 ad un intervento chirurgico di mutamento di sesso.

15. Il 14 febbraio 2002 essa ha presentato domanda al *Secretary of State* per beneficiare di una pensione di vecchiaia a partire dal 28 febbraio 2002, data in cui essa compiva 60 anni, età alla quale, ai sensi del diritto nazionale, una donna nata prima del 6 aprile 1950 può ottenere una pensione di vecchiaia.

16. Con decisione 12 marzo 2002, la detta domanda è stata respinta in quanto essa «[era] stata presentata più di quattro mesi prima che il richiedente compisse i 65 anni», vale a dire l'età pensionabile prevista per gli uomini nel Regno Unito.

17. Poiché il ricorso proposto dalla signora R. dinanzi al *Social Security Appeal Tribunal* (Commissione di secondo grado per la legislazione sociale) è stato respinto, quest'ultima ha adito il *Social Security Commissioner*, rilevando che, a seguito della sentenza della Corte 7 gennaio 2004, causa C-117/01, K. B. (Racc. pag. I-541), il rifiuto di corrisponderle una pensione di vecchiaia a partire dall'età di 60 anni costituiva una violazione dell'art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché una discriminazione contraria all'art. 4 della direttiva 79/7.

18. Dinanzi al giudice del rinvio, il *Secretary of State* ha sostenuto che la domanda della ricorrente nella causa principale non rientrasse nell'ambito di applicazione della detta direttiva. Infatti, secondo lo stesso, il diritto comunitario prevede, riguardo alle prestazioni di vec-

chiaia, soltanto misure di armonizzazione, senza pertanto attribuire il diritto di ottenere siffatte prestazioni. Inoltre, la sig.ra R. non sarebbe stata discriminata nei confronti delle persone che costituiscono l'adeguato elemento di comparazione, vale a dire gli uomini che non si sono sottoposti ad un intervento chirurgico di mutamento di sesso.

19. Al fine di risolvere la controversia, il *Social Security Commissioner* ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) se la direttiva 79/7 osti al rifiuto di una pensione di vecchiaia, prima del raggiungimento dei 65 anni di età, ad una persona transessuale passata dal sesso maschile a quello femminile, quando invece essa avrebbe avuto diritto a detta pensione all'età di 60 anni se fosse stata considerata una donna in base al diritto nazionale; 2) in caso affermativo, a partire da quale data debba avere effetto la pronuncia della Corte sulla prima questione.»

Sulla prima questione

20. Con la sua prima questione il giudice del rinvio chiede in sostanza se l'art. 4, n. 1, della direttiva 79/7 osti ad una normativa che nega il beneficio di una pensione di vecchiaia ad una persona passata dal sesso maschile al sesso femminile per il motivo che essa non ha raggiunto i 65 anni di età, quando invece questa stessa persona avrebbe avuto diritto a detta pensione all'età di 60 anni se fosse stata considerata una donna in base al diritto nazionale.

21. In via preliminare, si deve rilevare che spetta agli Stati membri determinare le condizioni del riconoscimento giuridico del mutamento di sesso di una persona (v., in tal senso, sentenza K. B., cit., punto 35).

22. Per rispondere alla questione, si deve sottolineare anzitutto che la direttiva 79/7 costituisce l'espressione, nell'ambito della sicurezza sociale, del principio di parità di trattamento tra uomini e donne, che è uno dei principi fondamentali del diritto comunitario.

23. Inoltre, in conformità ad una giurisprudenza costante della Corte, il diritto di non essere discriminata in ragione del proprio sesso costituisce uno dei diritti fondamentali della persona umana, di cui la Corte deve garantire l'osservanza (v. sentenze 15 giugno 1978, causa 149/77, Defrenne, Racc. pag. 1365, punti 26 e 27, nonché 30 aprile 1996, causa C-13/94, P./S., Racc. pag. I-2143, punto 19).

24. Di conseguenza, la sfera d'applicazione della direttiva non può essere ridotta soltanto alle discriminazioni dovute all'appartenenza all'uno o all'altro sesso. Tenuto conto del suo scopo e della natura dei diritti che mira a proteggere, la direttiva può applicarsi anche alle discriminazioni che hanno origine nel mutamento di sesso dell'interessata (v., a proposito della direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, 76/207/CEE, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le con-

dizioni di lavoro (G.U. L. 39, pag. 40), sentenza P/S., cit., punto 20).

25. Il governo del Regno Unito sostiene che i fatti all'origine della controversia di cui alla causa principale sono conseguenza della scelta operata dal legislatore nazionale di stabilire una diversa età pensionabile per gli uomini e per le donne. Poiché una siffatta facoltà è espressamente accordata agli Stati membri ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. a), della direttiva 79/7, questi ultimi sarebbero autorizzati a derogare al principio di parità di trattamento tra uomini e donne in materia di pensioni di vecchiaia. Il fatto che, come nella causa principale, la distinzione del regime pensionistico in funzione del sesso pregiudichi i diritti dei transessuali sarebbe priva di importanza.

26. Talc argomento non può essere accolto.

27. La sig.ra R. sostiene che le sia stato impedito di godere di una pensione di vecchiaia dal momento in cui essa avesse raggiunto l'età di 60 anni, vale a dire dal momento in cui le donne nate prima del 6 aprile 1950 possono godere di detta pensione nel Regno Unito.

28. La disparità di trattamento controversa nella causa principale è dovuta all'impossibilità per la sig.ra R. di vedersi riconoscere, ai fini dell'applicazione della legge del 1995 relativa alle pensioni di vecchiaia, il nuovo sesso da essa acquisito a seguito di un intervento chirurgico.

29. Contrariamente alle donne il cui genere non risulta da un intervento chirurgico di mutamento di sesso, le quali possono beneficiare di una pensione di vecchiaia all'età di 60 anni, la sig.ra R. non può soddisfare una delle condizioni di accesso alla detta pensione, nella fattispecie quella relativa all'età pensionabile.

30. Poiché consegue ad una conversione sessuale, la disparità di trattamento che ha colpito la sig.ra R. dev'essere considerata una discriminazione vietata dall'art. 4, n. 1, della direttiva 97/7.

31. Infatti la Corte ha già dichiarato che una normativa nazionale che impedisce che un transessuale, a causa del mancato riconoscimento del suo sesso acquisito, possa soddisfare una condizione necessaria all'esercizio di un diritto tutelato dal diritto comunitario dev'essere considerata in linea di principio incompatibile con le prescrizioni del diritto comunitario (v. sentenza K. B., cit., punti 30-34).

32. Il governo del Regno Unito rileva che nessun diritto attribuito dal diritto comunitario è stato violato attraverso la decisione 12 marzo 2002 di diniego della pensione, poiché il diritto a beneficiare di una pensione di vecchiaia deriva soltanto dal diritto nazionale.

33. Al riguardo è sufficiente ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, il diritto comunitario non menoma la competenza degli Stati membri ad organizzare i loro sistemi previdenziali, e che, in mancanza di un'armonizzazione a livello comunitario, spetta alla normativa di ciascuno Stato membro determinare, da un lato, le condizioni del diritto o dell'obbligo di iscriversi a un

regime di previdenza sociale e, dall'altro, le condizioni cui è subordinato il diritto a prestazioni (sentenze 12 luglio 2001, causa C-157/99, Smits e Peerbooms, Racc. pag. I-5473, punti 44-46, e 4 dicembre 2003, causa C-92/02, Kristiansen, Racc. pag. I-14597, punto 31).

34. Peraltro, le discriminazioni contrarie all'art. 4, n. 1, della direttiva 97/7 ricadono nell'ambito della deroga prevista dall'art. 7, n. 1, lett. a), di questa stessa direttiva soltanto a condizione di essere necessarie per raggiungere gli obiettivi che la direttiva intende perseguire, lasciando agli Stati membri la facoltà di mantenere un'età pensionabile diversa per gli uomini e per le donne (sentenza 7 luglio 1992, causa C-9/91, Equal Opportunities Commission, Racc. pag. I-4297, punto 13).

35. Benché i 'considerando' della direttiva non precisino la ragion d'essere delle deroghe che essa prevede, dalla natura delle deroghe che figurano all'art. 7, n. 1, della direttiva si può dedurre che il legislatore comunitario ha inteso autorizzare gli Stati membri a mantenere temporaneamente, in materia di pensioni di vecchiaia, i benefici riconosciuti alle donne, al fine di consentire loro di procedere gradualmente ad una modifica dei sistemi pensionistici su tale punto senza perturbare il complesso equilibrio finanziario di questi sistemi, di cui non poteva disconoscere l'importanza. Tra questi benefici figura in particolare la possibilità, per i lavoratori di sesso femminile, di beneficiare del diritto alla pensione prima dei lavoratori di sesso maschile, come prevede l'art. 7, n. 1, lett. a), della direttiva (sentenza Equal Opportunities Commission, cit., punto 15).

36. Secondo una giurisprudenza costante, la deroga al divieto delle discriminazioni fondate sul sesso, prevista nell'art. 7, n. 1, lett. a), della direttiva 79/7, dev'essere interpretata in modo restrittivo (v. sentenze 26 febbraio 1986, causa 152/84, Marshall, Racc. pag. 723, punto 36, e 30 marzo 1993, causa C-328/91, Thomas e a., Racc. pag. I-1247, punto 8).

37. Pertanto tale disposizione dev'essere interpretata nel senso che essa si limita a stabilire una diversa età pensionabile per gli uomini e per le donne. La causa principale non riguarda tuttavia una siffatta misura.

38. Da quanto precede risulta che l'art. 4, n. 1, della direttiva 79/7 osta ad una normativa che nega il beneficio di una pensione di vecchiaia ad una persona che, in conformità alle condizioni stabilite dal diritto nazionale, sia passata dal sesso maschile al sesso femminile per il motivo che essa non ha raggiunto l'età di 65 anni, quando invece questa stessa persona avrebbe avuto diritto a detta pensione all'età di 60 anni se fosse stata considerata come donna in base al diritto nazionale.

Sulla seconda questione

39. Con la sua seconda questione il giudice del rinvio chiede, nel caso in cui la Corte dovesse dichiarare che la direttiva 79/7 osti alla normativa nazionale contro-

Previdenza: pensione uguale tra sessi diversi pagando i contributi per sanare la disparità

Corte di giustizia delle Comunità europee - Sezione I - Sentenza 21 giugno 2007 - Causa C-231/06
(Presidente Jann; Relatore Ilesic; Avvocato generale Kokott;
domande di decisione pregiudiziale proposte dalla Cour du travail di Bruxelles
Office national des pensions contro Jonkman e altri)

LA MASSIMA

■ **Previdenza e assistenza - Parità di trattamento - Regime legale di pensione - Direttiva n. 79/7/Cee - Hostess di volo - Concessione di una pensione uguale a quella degli steward di volo - Pagamento di contributi di regolarizzazione in un unico versamento - Pagamento di interessi - Principio dell'effettività - Obblighi di uno Stato membro derivanti da una sentenza pregiudiziale. (Direttiva n. 79/7/Cee)**

Uno Stato membro può adottare una normativa che consente a persone di un determinato sesso, in origine discriminate, di beneficiare per tutta la durata della loro pensione, del regime di pensione applicabile alle persone dell'altro sesso, previo il pagamento di contributi di regolarizzazione. A seguito di una sentenza emessa su domanda di pronuncia pregiudiziale da cui risulti l'incompatibilità di una normativa nazionale con il diritto comunitario, è compito delle autorità dello Stato membro interessato adottare tutti i provvedimenti necessari a garantire il rispetto del diritto comunitario sul loro territorio.

Sentenza

1. Le domande di pronuncia pregiudiziale riguardano l'interpretazione della direttiva del Consiglio 19 dicembre 1978, 79/7/CEE, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale (GU 1979, L 6, pag. 24).

2. Tali domande sono state proposte nell'ambito di controversie tra le sig.re Jonkman, Vercheval e Permesaen e l'Office national des pensions (in prosieguo: l'«ONP»).

Cause principali e questioni pregiudiziali

3. Le sigg.re Jonkman, Vercheval e Permesaen, dopo aver lavorato come hostess di volo presso la Sabena SA, società per azioni belga di aeronavigazione, hanno presentato una domanda di pensione di vecchiaia in qualità di personale di bordo nel settore dell'aviazione civile. Esse hanno presentato tali domande, rispettivamente, nel corso degli anni 1992, 1995 e 1996, per far valere i loro diritti pensionistici a partire, rispettivamente, dal 1° marzo 1993, dal 1° luglio 1996 e dal 1° febbraio 1997.

4. L'ONP ha concesso loro una pensione. Tuttavia,

le sig.re Jonkman, Vercheval e Permesaen hanno impugnato le decisioni dell'ONP, la prima dinanzi al tribunal du travail di Bruxelles e le altre due dinanzi a quello di Nivelles, affermando che il calcolo delle loro pensioni si fondava su disposizioni discriminatorie e che esse dovevano ricevere una pensione calcolata secondo le stesse regole applicate agli assistenti di volo di sesso maschile.

5. In particolare, da un confronto dalle note di calcolo delle pensioni delle interessate risultava che gli importi della retribuzione presi in considerazione dall'ONP erano, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 1964 e il 31 dicembre 1980, notevolmente inferiori per le hostess di volo che per gli steward di volo, nonostante le loro retribuzioni fossero uguali.

6. Ciò si spiegava con una disparità di trattamento nel periodo summenzionato tra le hostess di volo, da una parte, e gli altri membri del personale di cabina, dall'altra. Infatti, con regio decreto 10 gennaio 1964 che determina i contributi destinati al finanziamento del regime di pensione di vecchiaia e superstiti del personale di bordo dell'aviazione civile e le modalità del loro versamento (Moniteur belge del 17 gennaio 1964, pag. 464), entrato in vigore il 1° gennaio 1964,

era stato instaurato un regime speciale di pensione di vecchiaia a beneficio del personale di bordo dell'aviazione civile, dal quale erano però escluse le hostess di volo. Queste ultime rimanevano assoggettate al regime generale di pensione di vecchiaia dei dipendenti, che era caratterizzato dal fatto che, ai fini della riscossione dei contributi e del calcolo della pensione, veniva presa in considerazione una percentuale di retribuzione inferiore a quella che costituiva la base di calcolo nel regime speciale del personale di bordo dell'aviazione civile.

7. La causa dell'esclusione delle hostess di volo dal beneficio di tale regime speciale di pensione di vecchiaia consisteva nell'impossibilità in cui esse si trovavano all'epoca di proseguire la loro carriera come membri del personale di bordo oltre l'età di 40 anni. Esse non potevano quindi realizzare una carriera completa. Per tali ragioni, il Regno del Belgio ha deciso di non includerle nel regime introdotto.

8. La problematica della carriera all'interno della Sabena SA e del regime pensionistico delle hostess di volo è stata oggetto di numerose controversie dinanzi ai giudici belgi, alcune delle quali sono state decise sulla base di una sentenza resa dalla Corte su domanda di pronuncia pregiudiziale (sentenze 25 maggio 1971, causa 80/70, Defrenne, Racc. pag. 445; 8 aprile 1976, causa 43/75, Defrenne, Racc. pag. 455, e 15 giugno 1978, causa 149/77, Defrenne, Racc. pag. 1365). Con regio decreto 27 giugno 1980, di modifica del regio decreto 3 novembre 1969, che fissa per il personale di bordo dell'aviazione civile le regole speciali per il riconoscimento del diritto alla pensione e le modalità specifiche di applicazione del regio decreto 24 ottobre 1967, n. 50, relativo alla pensione di vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti (Moniteur belge del 23 agosto 1980, pag. 9700), entrato in vigore il 1° gennaio 1981, le hostess di volo sono state infine incluse nel regime speciale del personale di bordo dell'aviazione civile. In seguito, il legislatore belga, con regio decreto 28 marzo 1984, recante lo stesso titolo del precedente (Moniteur belge del 3 aprile 1984, pag. 4100), ha previsto una regolarizzazione a favore delle hostess di volo per il periodo compreso tra il 1° gennaio 1964 e il 31 dicembre 1980. Poiché il regio decreto summenzionato è stato annullato con sentenza del Consiglio di Stato 7 settembre 1987, è stato adottato un nuovo regio decreto dallo stesso titolo, in data 25 giugno 1997 (Moniteur belge del 31 luglio 1997 pag. 19635; in prosieguo: il «regio decreto 25 giugno 1997»), per porre rimedio alla disparità di trattamento tra le hostess di volo e gli steward di volo durante il periodo compreso tra il 1° gennaio 1964 e il 31 dicembre 1980.

9. Secondo il regio decreto 25 giugno 1997 le

hostess di volo in servizio nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1964 e il 31 dicembre 1980 avranno ormai diritto ad una pensione di anzianità calcolata secondo gli stessi criteri applicati agli steward di volo, previo pagamento in un'unica soluzione di contributi di regolarizzazione, maggiorati di un interesse al tasso del 10% l'anno. Tali contributi di regolarizzazione sono costituiti essenzialmente dalla differenza tra i contributi pagati dalle hostess di volo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1964 e il 31 dicembre 1980 e i contributi più elevati pagati dagli steward di volo nello stesso periodo.

10. Le sig.re Jonkman, Vercheval e Permesaen ritengono che la regolarizzazione prevista dal regio decreto 25 giugno 1997 non consenta di eliminare tutte le discriminazioni tra le hostess di volo e gli steward di volo.

11. Con sentenze 17 novembre 1997 e 9 gennaio 1998, pronunciate rispettivamente dal tribunal du travail di Bruxelles e da quello di Nivelles, sono stati accolti i ricorsi delle sig.re Jonkman e Vercheval, con la motivazione che il sistema di calcolo delle loro pensioni era discriminatorio.

12. Nel caso della sig.ra Permesaen, il tribunal du travail di Nivelles, con sentenza 26 dicembre 2003, ha parzialmente accolto gli argomenti dell'ONP, dichiarando che non costituisce una discriminazione la concessione di una pensione identica a quella dei lavoratori di sesso maschile assoggettata alla condizione del pagamento dei contributi che avrebbero dovuto essere versati se la lavoratrice fosse stata iscritta a tale regime durante la sua carriera professionale. Invece, tale giudice ha dichiarato discriminatori gli interessi al tasso annuo del 10%.

13. L'ONP ha proposto appello contro le sentenze 17 novembre 1997 e 9 gennaio 1998 dinanzi alla cour du travail di Bruxelles. Il medesimo giudice è stato investito dalla sig.ra Permesaen di un appello contro la sentenza 26 dicembre 2003.

14. La cour du travail di Bruxelles giudica che le modalità pratiche del sistema di regolarizzazione introdotto dal regio decreto 25 giugno 1997 possono essere discriminatorie. Il detto giudice osserva, a tale riguardo, che il pagamento in un'unica soluzione di un capitale molto elevato rappresenta per una persona in pensione un ostacolo non trascurabile. La cour du travail considera anche l'aspetto fiscale di tale sistema di regolarizzazione, nel senso che i contributi erano all'epoca deducibili a fini fiscali per gli steward di volo, ma non per le hostess di volo. Infine tale giudice osserva che il tasso degli interessi applicati è superiore al tasso legale degli interessi moratori e compensativi, nonché al tasso bancario.

15. La cour du travail di Bruxelles ritiene che la

soluzione delle cause principali dipenda dall'interpretazione della direttiva 79/7. Quindi, ha deciso di sospendere la pronuncia e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se la direttiva 79/7, debba essere intesa come diretta ad autorizzare l'adozione, da parte di uno Stato membro, di una normativa che consente a una categoria di persone di un determinato sesso, in origine discriminata, di beneficiare del regime di pensione applicabile alla categoria di persone dell'altro sesso, dietro il pagamento retroattivo di contributi (pagamento in un'unica soluzione di un capitale elevato) prescritti, ai sensi della legislazione applicabile in detto Stato, a favore di quest'ultima categoria di persone.

In caso di risposta affermativa, se la direttiva 79/7 non debba essere intesa come diretta ad esigere che uno Stato membro adatti la normativa contraria alle disposizioni della menzionata direttiva qualora con una sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee si sia constatato tale conflitto di norme e, quanto meno, entro il termine di prescrizione applicabile al credito contributivo scaturito dall'adozione di tale normativa.

2) Se la direttiva 79/7 debba essere intesa come diretta ad autorizzare l'adozione, da parte di uno Stato membro, di una normativa che consente a una categoria di persone di un determinato sesso, in origine discriminata, di beneficiare del regime di pensione applicabile alla categoria di persone dell'altro sesso, dietro il pagamento di considerevoli interessi di mora prescritti, in forza della legislazione applicabile in detto Stato, a favore di quest'ultima categoria di persone.

In caso di risposta affermativa, se la direttiva 79/7, non debba essere intesa come diretta ad esigere che uno Stato membro modifichi la normativa contraria a tale disposizione qualora con una sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee si sia constatato tale conflitto di norme e, quanto meno, entro il termine di prescrizione applicabile agli interessi di mora scaturiti dall'adozione di tale normativa».

Sulle questioni pregiudiziali

Considerazioni preliminari

16. Occorre anzitutto constatare che le parti della causa principale non contestano che l'iniziale esclusione delle hostess di volo dal regime speciale di pensione del personale di bordo dell'aviazione civile, sia stata discriminatoria.

17. Occorre inoltre rilevare che l'art. 141, nn. 1 e 2, CE, riguardante il principio della parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile, non è applicabile nella fattispecie, in quan-

to tale articolo si applica ai soli regimi pensionistici aziendali e non ai regimi legali di pensione (sentenze 25 maggio 1971, Defrenne, cit., punti 10-13; 6 ottobre 1993, causa C-109/91, Ten Oever, Racc. pag. I-4879, punto 9, e 21 luglio 2005, causa C-207/04, Vergani, Racc. pag. I-7453, punti 22 e 23).

18. Il giudice del rinvio ha quindi giustamente posto le sue questioni relative alla direttiva 79/7, che si applica ai regimi legali in materia di previdenza sociale, compresi i regimi legali di pensione (sentenza 1° luglio 1993, causa C-154/92, van Cant, Racc. pag. I-3811, punti 10 e 11).

19. L'art. 4, n. 1, di tale direttiva vieta «qualsiasi discriminazione direttamente o indirettamente fondata sul sesso (...), in particolare per quanto riguarda (...) il campo di applicazione dei regimi e le condizioni di ammissione (...), l'obbligo di versare i contributi e il calcolo degli stessi nonché il calcolo delle prestazioni». Tale disposizione può essere invocata dai privati dinanzi ai giudici nazionali al fine di indurli a disapplicare qualsiasi normativa nazionale incompatibile (sentenze 13 dicembre 1989, causa C-102/88, Ruzius-Wilbrink, Racc. pag. 4311, punto 19, e 27 ottobre 1995, causa C-337/91, van Gemert-Derks, Racc. pag. I-5435, punto 31).

Sul requisito del pagamento di contributi di regolarizzazione

20. Con la prima parte delle sue questioni il giudice del rinvio chiede in sostanza se la direttiva 79/7 osti a che uno Stato membro, qualora adotti una normativa che consente a persone di un determinato sesso, in origine discriminate, di beneficiare del regime di pensione applicabile alle persone dell'altro sesso, faccia dipendere tale iscrizione dal pagamento, in un'unica soluzione e maggiorato di un interesse del 10% annuo, di contributi di regolarizzazione costituiti dalla differenza tra i contributi pagati dalle persone in origine discriminate nel periodo durante il quale la discriminazione è avvenuta e i contributi più elevati pagati dall'altra categoria di persone nello stesso periodo.

21. Dalle osservazioni depositate dinanzi alla Corte risulta che le parti della causa principale, la Commissione delle Comunità europee e il governo italiano concordano sul fatto che la condizione principale cui le hostess di volo sono assoggettate con regio decreto 25 giugno 1997 affinché l'attività professionale da loro svolta durante il periodo compreso tra il 1° gennaio 1964 e il 31 dicembre 1980 sia presa in considerazione allo stesso modo di quella degli steward di volo, e cioè il pagamento di una somma consistente nella differenza tra i contributi da esse pagati nel periodo di cui trattasi e i contributi più

elevati pagati dagli steward di volo nello stesso periodo, non è di per sé discriminatoria.

22. Tale tesi è corretta. Come la Corte ha già giudicato nell'ambito di controversie riguardanti regimi pensionistici aziendali, il fatto che un lavoratore possa reclamare l'iscrizione, con effetti retroattivi, a un regime pensionistico aziendale non consente allo stesso di esimersi dal versamento dei contributi concernenti il periodo d'iscrizione di cui trattasi (sentenze 28 settembre 1994, causa C-128/93, Fisscher, Racc. pag. I-4583, punto 37; 24 ottobre 1996, causa C-435/93, Dietz, Racc. pag. I-5223, punto 34, e 16 maggio 2000, causa C-78/98, Preston e a., Racc. pag. I-3201, punto 39).

23. Infatti, nel caso in cui sia stata subita una discriminazione, il ristabilimento della parità di trattamento deve porre di nuovo il lavoratore discriminato in una situazione identica a quella dei lavoratori dell'altro sesso. Conseguentemente il suddetto lavoratore non può pretendere, in particolare sul piano finanziario, un trattamento più favorevole di quello di cui avrebbe goduto se fosse stato regolarmente iscritto (sentenze cit., Fisscher, punti 35 e 36, e Preston e a., punto 38).

24. È necessario constatare che tale giurisprudenza si applica per analogia ad un regime legale di pensione. Ne consegue che uno Stato membro, nell'adottare una normativa che consente a una categoria di persone di un determinato sesso, in origine discriminata, di beneficiare del regime di pensione applicabile alla categoria di persone dell'altro sesso, può scegliere di ristabilire la parità di trattamento esigendo il pagamento di una somma costituita dalla differenza tra i contributi pagati dalle persone in origine discriminate nel periodo durante il quale la discriminazione è avvenuta e i contributi più elevati pagati dall'altra categoria di persone nello stesso periodo. La circostanza che quest'ultima categoria di persone benefici nel frattempo della prescrizione dell'azione per il pagamento dei suoi contributi non può impedire una regolarizzazione come quella precedentemente descritta, a condizione tuttavia, come ha rilevato l'avvocato generale al paragrafo 70 delle sue conclusioni, che siano fissati termini di prescrizione identici per i nuovi iscritti.

25. Inoltre, per evitare qualsiasi discriminazione alla rovescia, i contributi di regolarizzazione possono essere maggiorati di interessi diretti a compensare la svalutazione monetaria. Infatti, come ha rilevato l'avvocato generale al paragrafo 38 delle sue conclusioni, e con la riserva formulata al paragrafo 39 di esse, siffatta maggiorazione garantisce che i contributi versati dai nuovi iscritti non siano in realtà meno elevati di quelli versati dai lavoratori iscritti dal momento

dell'introduzione del regime pensionistico.

26. Per i motivi enunciati dall'avvocato generale ai paragrafi 64 e 65 delle sue conclusioni, le considerazioni precedenti si limitano all'ipotesi in cui la regolarizzazione dei diritti a pensione produca i suoi effetti a partire dalla data in cui si comincia a beneficiare della pensione. Infatti, una regolarizzazione offerta a persone che sono già in pensione e che necessita il pagamento di una somma che rappresenta la differenza tra i contributi da esse pagati nel periodo durante il quale sono state discriminate e i contributi più elevati pagati dall'altra categoria di persone nello stesso periodo, mette fine al trattamento discriminatorio solo se dà luogo allo stesso calcolo dei diritti a pensione per tutta la durata della pensione di ciascuno degli interessati.

27. Da quanto precede risulta che la direttiva 79/7 non osta a che uno Stato membro, qualora adotti una normativa che consente a persone di un determinato sesso, in origine discriminate, di beneficiare per tutta la durata della loro pensione, del regime di pensione applicabile alle persone dell'altro sesso, faccia dipendere tale iscrizione dal pagamento di contributi di regolarizzazione costituiti dalla differenza tra i contributi pagati dalle persone in origine discriminate nel periodo durante il quale la discriminazione è avvenuta e i contributi più elevati pagati dall'altra categoria di persone nel medesimo periodo, maggiorati di interessi che compensano la svalutazione monetaria.

Sulle modalità di pagamento dei contributi di regolarizzazione

28. Poiché il giudice del rinvio desidera sapere se lo Stato membro può esigere che il pagamento dei contributi di regolarizzazione sia effettuato in un'unica soluzione e che sia maggiorato di un interesse al tasso del 10% annuo, occorre rilevare che qualsiasi misura adottata da uno Stato membro per conformarsi alle norme di diritto comunitario, come il principio di parità di trattamento tra uomini e donne, deve essere effettiva (v., in tal senso, sentenze Fisscher, cit., punto 31; Preston e a., cit., punti 40-42; 20 marzo 2003, causa C-187/00, Kutz-Bauer, Racc. pag. I-2741, punto 57, e 4 luglio 2006, causa C-212/04, Adeneler e a., Racc. pag. I-6057, punto 95). Di conseguenza, il legislatore belga doveva, al momento in cui ha adottato il regio decreto 25 giugno 1997 per porre nuovamente le hostess di volo nella stessa situazione di quella degli steward, stabilire le modalità della regolarizzazione in modo da non renderla praticamente impossibile o eccessivamente difficile.

29. Orbene, dalle osservazioni presentate alla Corte risulta che, alla luce della lunga durata del periodo

di discriminazione, che si è protratto dal 1° gennaio 1964 al 31 dicembre 1980, e dei numerosi anni trascorsi tra la fine di questo periodo e l'adozione del regio decreto 25 giugno 1997 che ha introdotto una regolarizzazione (dal 1981 al 1997), i contributi di regolarizzazione rappresentano una somma particolarmente elevata. Come ha rilevato l'avvocato generale al paragrafo 49 delle sue conclusioni, tale somma potrebbe addirittura superare la pensione annuale delle persone cui è stata proposta la regolarizzazione. Come hanno rilevato le sig.re Jonkman, Vercheval e Permesaen, senza essere contraddette sul punto dall'ONP, il pagamento in un'unica soluzione di una somma così elevata può rivelarsi impossibile, oppure rendere necessario un prestito presso un organismo finanziario che, a sua volta, richiederà il pagamento di interessi.

30. D'altronde, dal regio decreto 25 giugno 1997 risulta che esso prevede in casi eccezionali, non applicabili alla fattispecie in esame, lo scaglionamento del pagamento dei contributi, in forma di pagamento di rate annue.

31. Alla luce degli elementi precedentemente illustrati, occorre considerare che l'obbligo imposto agli interessati di pagare i contributi di regolarizzazione in un'unica soluzione ha avuto l'effetto di rendere eccessivamente difficile la regolarizzazione dei diritti delle hostess di volo.

32. Per quanto riguarda l'interesse del 10% annuo, le parti della causa principale, la Commissione e il governo italiano hanno tutte dichiarato o riconosciuto, che il tasso è notevolmente elevato. Interrogato a tale proposito nel corso dell'udienza, l'ONP non è stato in grado di precisare la ragione per cui il regio decreto 25 giugno 1997 aveva stabilito un tasso di interesse superiore al tasso d'inflazione.

33. In ogni caso è pacifico che la fissazione di un tasso d'interesse superiore a quello necessario a compensare la svalutazione monetaria comporta la conseguenza che i contributi versati dai nuovi iscritti sono in realtà più elevati di quelli versati dai lavoratori iscritti dal momento in cui è stato istituito il regime pensionistico. Quindi, lungi dal rimettere le hostess di volo nella stessa situazione di quella degli steward di volo, tale tasso di interesse ha contribuito al perpetuarsi del trattamento discriminatorio delle hostess di volo.

34. Tuttavia, spetta al giudice del rinvio, il quale è l'unico ad avere una conoscenza completa del diritto nazionale, determinare se il tasso d'interesse del 10% annuo previsto dal regio decreto 25 giugno 1997 potrebbe contenere una percentuale di interessi diretta a compensare la svalutazione monetaria.

35. Da tutte le considerazioni che precedono risul-

ta che la direttiva 79/7 osta a che uno Stato membro, nell'adottare una normativa che consente a una categoria di persone di un determinato sesso, in origine discriminata, di beneficiare del regime di pensione applicabile alla categoria di persone dell'altro sesso, esiga che il pagamento dei contributi di regolarizzazione sia maggiorato di interessi diversi da quelli diretti a compensare la svalutazione monetaria. Tale direttiva osta parimenti a che si esiga che tale pagamento avvenga in un'unica soluzione, qualora tale condizione renda praticamente impossibile o eccessivamente difficile la regolarizzazione perseguita. Ciò avviene, in particolare, laddove la somma da pagare superi la pensione annuale dell'interessato.

Sugli obblighi di uno Stato membro derivanti da una sentenza pronunciata a seguito di una domanda di pronuncia pregiudiziale

36. Con la seconda parte delle sue questioni, da intendersi nel contesto delle controversie di cui alle cause principali, il giudice del rinvio chiede in sostanza se uno Stato membro abbia l'obbligo di adeguare la sua normativa a seguito di una sentenza pronunciata dalla Corte su domanda di pronuncia pregiudiziale da cui deriva l'incompatibilità di tale normativa con il diritto comunitario.

37. A tale proposito occorre ricordare che, ai sensi del principio di leale collaborazione previsto dall'art. 10 CE, gli Stati membri hanno l'obbligo di eliminare le conseguenze illecite di una violazione del diritto comunitario (sentenza 7 gennaio 2004, causa C-201/02, Wells, Racc. pag. I-723, punto 64 e giurisprudenza ivi citata).

38. Pertanto, a seguito di una sentenza emessa su domanda di pronuncia pregiudiziale da cui risulti l'incompatibilità di una normativa nazionale con il diritto comunitario, è compito delle autorità dello Stato membro interessato adottare i provvedimenti generali o particolari idonei a garantire il rispetto del diritto comunitario sul loro territorio (v., in tal senso, sentenza Wells, cit., punti 64 e 65 e sentenza 25 marzo 2004, causa C-495/00, Azienda Agricola Giorgio, Giovanni e Luciano Visentin e a., Racc. pag. I-2993, punto 39). Pur mantenendo un potere discrezionale quanto alle misure da adottare, tali autorità devono vigilare in particolare affinché il diritto nazionale sia rapidamente adeguato al diritto comunitario e affinché sia data piena attuazione ai diritti che sono attribuiti ai singoli dall'ordinamento comunitario.

39. D'altronde, come la Corte ha ripetutamente dichiarato nei casi di discriminazioni incompatibili col diritto comunitario, finché non siano adottate misure volte a ripristinare la parità di trattamento, l'osservanza del principio di uguaglianza può essere

versa nella causa principale, se gli effetti di una tale sentenza debbano essere limitati nel tempo.

40. Solo in via eccezionale, applicando il principio generale della certezza del diritto inerente all'ordinamento giuridico comunitario, la Corte può essere indotta a limitare la possibilità per gli interessati di far valere una disposizione da essa interpretata onde rimettere in discussione rapporti giuridici costituiti in buona fede (sentenze 2 febbraio 1988, causa 24/86, Blaizot, Racc. pag. 379, punto 28, e 23 maggio 2000, causa C-104/98, Buchner e a., Racc. pag. I-3625, punto 39).

41. Inoltre, secondo costante giurisprudenza, le conseguenze finanziarie che potrebbero derivare per uno Stato membro da una sentenza pronunciata in via pregiudiziale non giustificano, di per sé, la limitazione dell'efficacia nel tempo di tale sentenza (sentenze 20 settembre 2001, causa C-184/99, Grzelczyk, Racc. pag. I-6193, cit., punto 52, e 15 marzo 2005, causa C-209/03, Bidar, Racc. pag. I-2119, punto 68).

42. La Corte ha fatto ricorso a tale soluzione soltanto in presenza di circostanze ben precise, quando, da un lato, vi era un rischio di gravi ripercussioni economiche dovute, in particolare, all'elevato numero di rapporti giuridici costituiti in buona fede sulla base della normativa ritenuta validamente vigente, e quando, dall'altro, risultava che i singoli e le autorità nazionali erano stati indotti ad un comportamento non conforme alla normativa comunitaria in ragione di una obiettiva e rilevante incertezza circa la portata delle disposizioni comunitarie, incertezza alla quale avevano eventualmente contribuito gli stessi comportamenti tenuti da altri Stati membri o dalla Commissione (sentenza Bidar, cit., punto 69).

43. Nel caso di specie, l'entrata in vigore, il 4 aprile

2005, della legge del 2004 ha l'effetto di far venir meno controversie quali quella che ha dato luogo alla causa principale. Inoltre, sia nelle osservazioni scritte depositate dinanzi alla Corte, sia in udienza, il governo del Regno Unito non ha mantenuto la domanda presentata nell'ambito della causa principale riguardante la limitazione nel tempo degli effetti della sentenza.

44. Di conseguenza, si deve rispondere alla seconda questione che non è necessario limitare nel tempo gli effetti della presente sentenza.

Sulle spese

45. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute per presentare osservazioni alla Corte, diverse da quelle delle dette parti, non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

«1) L'art. 4, n. 1, della direttiva del Consiglio 19 dicembre 1978, 79/7/CEE, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale, osta ad una normativa che nega il beneficio di una pensione di vecchiaia ad una persona che, in conformità alle condizioni stabilite dal diritto nazionale, sia passata dal sesso maschile al sesso femminile per il motivo che essa non ha raggiunto l'età di 65 anni, quando invece questa stessa persona avrebbe avuto diritto a detta pensione all'età di 60 anni se fosse stata considerata una donna in base al diritto nazionale.

2) Non è necessario limitare nel tempo gli effetti della presente sentenza».

... *Omissis* ...

garantita solo mediante la concessione alle persone appartenenti alla categoria sfavorita degli stessi vantaggi di cui beneficiano le persone della categoria privilegiata. In tale ipotesi, il giudice nazionale è tenuto a disapplicare qualsiasi disposizione nazionale discriminatoria, senza doverne chiedere o attendere la previa rimozione da parte del legislatore, e deve applicare ai componenti del gruppo sfavorito lo stesso regime che viene riservato alle persone dell'altra categoria (sentenze 28 settembre 1994, causa C-408/92, Avdel Systems, Racc. pag. I-4435, punti 16 e 17; 12 dicembre 2002, causa C-442/00, Rodríguez Caballero, Racc. pag. I-11915, punti 42 e 43, e 7 settembre 2006, causa C-81/05, Cordero Alonso, Racc. pag. I-7569, punti 45 e 46).

40. Del resto, uno Stato membro è tenuto a risarcire i danni cagionati a singoli dalla violazione del diritto comunitario. Spetta al giudice nazionale, nel caso in cui ricorrano i presupposti di un tale obbligo, trarre le conseguenze da questo principio (v., in particolare, sentenze 22 aprile 1997, causa C-66/95, Sutton, Racc. pag. I-2163, punti 35, e 30 settembre 2003, causa C-224/01, Köbler, Racc. pag. I-10239, punti 51 e 52).

41. Alla luce di quanto precede, occorre risolvere la seconda parte delle questioni pregiudiziali dichiarando che, a seguito ad una sentenza emessa su domanda di pronuncia pregiudiziale da cui risulti l'incompatibilità di una normativa nazionale con il diritto comunitario, è compito delle autorità dello Stato membro interessato adottare i provvedimenti generali o particolari idonei a garantire il rispetto del diritto comunitario sul loro territorio, vigilando in particolare affinché il diritto nazionale sia rapidamente adeguato al diritto comunitario e affinché sia data piena attuazione ai diritti che sono attribuiti ai singoli dall'ordinamento comunitario. Nei casi in cui è stata constatata una discriminazione incompatibile col diritto comunitario, finché non siano adottate misure volte a ripristinare la parità di trattamento, il giudice nazionale è tenuto a disapplicare qualsiasi disposizione nazionale discriminatoria, senza doverne chiedere o attendere la previa rimozione da parte del legislatore, e deve applicare ai componenti del gruppo sfavorito lo stesso regime che viene riservato alle persone dell'altra categoria.

Sulle spese

42. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi,

la Corte (Prima Sezione) dichiara:

1) La direttiva del Consiglio 19 dicembre 1978, 79/7/CEE, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale, qualora uno Stato membro adotti una normativa che consente a persone di un determinato sesso, in origine discriminate, di beneficiare per tutta la durata della loro pensione, del regime di pensione applicabile alle persone dell'altro sesso,

– non osta a che il detto Stato membro faccia dipendere tale iscrizione dal pagamento di contributi di regolarizzazione costituiti dalla differenza tra i contributi pagati dalle persone in origine discriminate nel periodo durante il quale la discriminazione è avvenuta e i contributi più elevati pagati dall'altra categoria di persone nello stesso periodo, maggiorati di interessi che compensano la svalutazione monetaria,

– osta, invece, a che il detto Stato membro esiga che il detto pagamento dei contributi di regolarizzazione sia maggiorato di interessi diversi da quelli diretti a compensare la svalutazione monetaria,

– osta parimenti a che si esiga che tale pagamento avvenga in un'unica soluzione, qualora tale condizione renda praticamente impossibile o eccessivamente difficile la regolarizzazione perseguita. Ciò avviene, in particolare, laddove la somma da pagare superi la pensione annuale dell'interessato.

2) A seguito di una sentenza emessa su domanda di pronuncia pregiudiziale da cui risulti l'incompatibilità di una normativa nazionale con il diritto comunitario, è compito delle autorità dello Stato membro interessato adottare i provvedimenti generali o particolari idonei a garantire il rispetto del diritto comunitario sul loro territorio, vigilando in particolare affinché il diritto nazionale sia rapidamente adeguato al diritto comunitario e affinché sia data piena attuazione ai diritti che sono attribuiti ai singoli dall'ordinamento comunitario.

3) Nei casi in cui è stata constatata una discriminazione incompatibile col diritto comunitario, finché non siano adottate misure volte a ripristinare la parità di trattamento, il giudice nazionale è tenuto a disapplicare qualsiasi disposizione nazionale discriminatoria, senza doverne chiedere o attendere la previa rimozione da parte del legislatore, e deve applicare ai componenti del gruppo sfavorito lo stesso regime che viene riservato alle persone dell'altra categoria.